



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

I dati riguardanti lo stato di salute non possono essere acquisiti né trattati nei procedimenti relativi allo stato giuridico dei lavoratori pubblici



Con una interessante decisione il Garante per la protezione dei dati personali ha chiarito i limiti che presiedono alla trattazione ed alla circolazione dei dati sensibili nei procedimenti che attengono allo stato giuridico del personale pubblico.

Trattasi della decisione 21 ottobre 2009 (1689440) Ministero della difesa: prescrizioni per il trattamento di dati idonei a rivelare la salute del personale.

Il provvedimento è stata emesso a seguito della segnalazione con cui un ufficiale delle Forze armate, cessato dal servizio a seguito dell'accertata permanente inidoneità al servizio militare, contestava la liceità del trattamento dei suoi dati personali contenuti in alcuni documenti sanitari detenuti dalla Direzione generale per il personale militare, ritenendo che tale ufficio, avente competenze non sanitarie in materia di stato giuridico, avanzamento e contenzioso degli ufficiali, avesse indebitamente acquisito le informazioni sul suo stato di salute riportate nei processi verbali di visita medica formati dagli organismi sanitari militari e nelle certificazioni mediche allegate.

Il Ministero della difesa-Direzione generale per il personale militare, dapprima affermava, "come potesse ben rientrare nelle (sue) precipue competenze ... la detenzione .. di documentazione sanitaria del personale amministrato" predisposta dagli organi medico legali militari ai fini dell'adozione di "provvedimenti in tema di stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali". Successivamente, tuttavia, comunicava all'interessato di aver "depurato, in maniera da renderli assolutamente illeggibili", i dati che lo riguardavano contenuti nei documenti sanitari detenuti, "facendo salva la sola parte strettamente dispositiva che si sostanzia nel giudizio di inidoneità e nella indicazione della categoria di congedo", in quanto "oggetto di diretta trattazione" da parte dell'ufficio anche "in considerazione dei ricorsi giurisdizionali tuttora pendenti".

Il Garante ha ritenuto illegittimo il trattamento e ha vietato al Ministero della difesa, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, di far circolare

FLASH nr. 1 - 2017

- I dati riguardanti lo stato di salute non possono essere acquisiti né trattati nei procedimenti relativi allo stato giuridico dei lavoratori pubblici
- FIRENZE: ROMANO (SIULP) solidarietà e vicinanza al collega ferito ma anche sprono perché individuino autori
- Corso E.C.M. "Rischi lavorativi e tutela della salute nelle Forze di Polizia-parte 2"
- E' costituzionalmente legittima la disciplina che limita la monetizzazione delle ferie non godute
- Accordo Quadro CONSIP per i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro.



ulteriormente all'interno dell'amministrazione, con modalità non rispettose della disciplina sulla protezione dei dati personali, informazioni sullo stato di salute dell'interessato e del restante personale relative agli accertamenti sanitari effettuati dagli organismi sanitari militari, ricordando che, ai sensi dell'art. 170 del Codice chiunque, essendovi tenuto, la non osservanza dei provvedimenti del Garante è punita con la reclusione da tre mesi a due anni e che, ai sensi dell'art. 162, comma 2-ter del Codice, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila a centottantamila euro.

Lo stesso Garante ha, inoltre, prescritto al Ministero della difesa, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c) del Codice, di conformare ai principi richiamati nel proprio provvedimento le accertate modalità illecite di circolazione all'interno dell'amministrazione dei dati idonei a rivelare la salute del personale riguardanti gli accertamenti sanitari di idoneità al servizio o altre forme di inabilità, prescrivendo agli organi medico legali dell'amministrazione di **trasmettere agli uffici competenti per l'adozione dei provvedimenti di competenza in materia di stato giuridico e di avanzamento del personale, in luogo del verbale integrale di visita, un diverso attestato riportante il solo giudizio medico legale, nonché l'indicazione relativa alla dipendenza o meno dell'infermità da causa di servizio e alla posizione di collocamento in congedo.**

Il Garante, nella motivazione del provvedimento, ha osservato che il trattamento dei dati sensibili, quali quelli attinenti allo stato di salute di lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro pubblici, deve essere effettuato esclusivamente per raggiungere determinate finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge o con provvedimento del Garante (art. 20 del Codice);

che tra le rilevanti finalità per le quali è consentito ai soggetti pubblici il trattamento di informazioni sanitarie riferite a lavoratori sono comprese quelle relative all'adempimento degli obblighi e dei compiti in materia di rapporto di lavoro e di impiego, quali gli adempimenti connessi all'accertamento del "possesso di particolari requisiti per l'accesso a specifici impieghi", "alla definizione dello stato giuridico ed economico" del personale, nonché in materia previdenziale (artt. 20 e 112, commi 1 e 2, lett. c), d) e f) del Codice);

che la pubblica amministrazione nell'utilizzare per una finalità lecita i dati sensibili relativi allo stato di salute dei lavoratori, ha l'obbligo di conformare il loro trattamento "secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato medesimo", nonché di porre in essere ciascuna operazione e modalità concreta di trattamento, incluse quelle attinenti alla circolazione di documenti sanitari all'interno della stessa amministrazione, soltanto se realmente indispensabili per raggiungere le richiamate finalità in materia di gestione dei rapporti di lavoro, adottando idonee soluzioni che permettano di svolgere egualmente le funzioni istituzionali in modo efficace e di eliminare al contempo ogni occasione di superflua conoscibilità di dati sulla salute anche da parte dei soggetti incaricati o responsabili del trattamento (artt. 11, 22, commi 1, 5 e 9 e 112 del Codice; v. anche Provv. del Garante del 23 luglio 2004, doc. web n. 1099216 e del 2 ottobre 2009, doc. web. n. 1658119).

Il Garante ha precisato, altresì, che all'esito delle visite collegiali, volte a verificare l'idoneità al servizio, i "collegi medici devono ... trasmettere all'amministrazione di appartenenza dell'interessato il verbale ... con la sola indicazione del giudizio medico-legale", ritenendo preclusa in queste ipotesi ai datori di lavoro ogni conoscibilità di qualsiasi altra informazione attinente allo stato di salute degli interessati, in quanto eccedente, non pertinente e non realmente indispensabile rispetto alle finalità perseguite (artt. 11, comma 1, lett. d) e 22, commi 3 e 5 del Codice; v. par. 8.4 Linee guida cit.).

Nel caso di specie, secondo il Garante, i dati attinenti alla salute contenuti nella documentazione relativa allo stato giuridico erano da considerarsi ultronei eccedenti, non pertinenti e non indispensabili (riguardanti, in particolare, l'anamnesi, le patologie accertate, gli esami clinici e gli altri accertamenti effettuati) rispetto a quelli strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, ed in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati personali, peraltro richiamata dallo stesso d.P.R. n. 461/2001, e comunque prevalente rispetto ad altre disposizioni interne applicabili agli organi medico legali interessati.

Su tale base motivazionale, il Garante rilevava la fondatezza della segnalazione, ritenendo, in ragione della delicatezza dei dati dell'interessato e del restante personale riguardanti le visite mediche effettuate per verificare l'idoneità al servizio e altre forme di inabilità, nonché del concreto rischio di un pregiudizio rilevante per gli interessati, di dover inibire, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, al Ministero della difesa di far circolare ulteriormente all'interno dell'amministrazione, con modalità non rispettose della disciplina sulla protezione dei dati personali, informazioni riguardanti la salute dell'interessato e del restante personale raccolte nell'ambito degli accertamenti compiuti dagli organismi sanitari militari (artt. 11, 22 e 112 del Codice; v. par. 8.4 delle Linee guida cit.). Il provvedimento di che trattasi è integralmente consultabile sul sito del Garante per la protezione dei dati personali, al seguente indirizzo web

<http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1689440>

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

LA DIREZIONE GIUSTA
PER IL TUO **PRESTITO**



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**

PROMOZIONE SPECIALE AUTUNNO 2016

**IMPORTO RICHiesto
SUPERIORE A 25.000 €**

**5,55 %
TAEG MAX***

*I taeg indicati si riferiscono al prodotto cessione del quinto per un dipendente del Ministero dell'Interno di età non superiore ai 50 anni di età (per età superiori il taeg subirà degli incrementi a causa del diverso profilo di rischio). L'offerta è relativa alla sola durata a 120 mesi. Per ottenere tali condizioni l'interessato dovrà dimostrare di essere un iscritto Siulp. Per ottenere le condizioni sopra indicate, è necessario presentare questo volantino. OFFERTA VALIDA FINO AL 30/11/16

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it

DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

Eurocqs S.p.A., sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. fisc./P.IVA n. 07551781003 iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n. 37323 e al n. E000203387 del RUI (cio IVASS), capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" o ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata gratuitamente una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Eurocqs S.p.A. oltre a erogare direttamente finanziamenti quali Prestiti Personali, Cessioni del quinto e Prestiti con delega di pagamento, nel collocamento di alcuni prodotti presso la clientela (altri Prestiti Personali, Cessioni del quinto, Prestiti con delega di pagamento) opera anche in qualità di distributore di altre banche e/o intermediari finanziari (Unicredit S.p.A., Futuro S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Compass Banca S.p.A., Accedo S.p.A., IBL Banca S.p.A., Conset S.p.A.) i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.

FIRENZE: ROMANO (SIULP) solidarietà e vicinanza al collega ferito ma anche sprono perché individuino autori

Esprimo, a nome mio e di tutto il SIULP, vicinanza e solidarietà al collega ferito questa notte a Firenze da un ordigno lasciato davanti ad una libreria da ignoti che sembrano riconducibili all'area anarco-insurrezionalista dell'estrema sinistra eversiva.

Ancora una volta i cittadini hanno potuto trascorrere una notte in sicurezza nonostante il folle gesto posto in essere da loschi e vili individui, che non hanno esitato a lasciare un ordigno che poteva provocare numerosi lutti. Grazie al sacrificio e all'abnegazione dei poliziotti, questa volta di un collega di Firenze che, nonostante la sua alta professionalità e nonostante non abbia esitato un solo attimo ad intervenire per evitare che quell'ordigno colpisse cittadini inermi, gesto che gli è costato un caro prezzo, lo stesso era stato confezionato per causare morte.

Lo sottolinea Felice Romano, Segretario Generale del Siulp, nel commentare il grave fatto accaduto questa notte a Firenze. Sono certo, continua Romano, che la professionalità dei colleghi della Questura ed in particolare di quelli della Digos di Firenze consentirà di fare rapidamente piena luce su quanto è avvenuto per assicurare alla giustizia i responsabili di questo gesto criminale.

Va sottolineato però, aggiunge il leader del Siulp, che atteso il clima di minaccia del terrorismo internazionale è necessario che la politica si ricompatti in modo da non dare nemmeno la sensazione di poter, in qualche maniera, ascrivere questo gesto al disagio sociale o all'emulazione degli atti terroristici compiuti negli altri paesi. Giacché questo episodio fa emergere due cose con certezza: la prima che si tratta di un gesto criminale e vile; la seconda e che è chiaramente connotato da ideologismi che appartengono alla storia remota del nostro passato e che solo la complicità di una politica folle potrebbe ridargli attualità e attenzione. Per questo ci attendiamo una condanna unanime senza se e senza ma da tutti gli schieramenti e i movimenti politici del nostro Paese oltre che della società civile.

Roma, 1 gennaio 2017

Corso E.C.M. "Rischi lavorativi e tutela della salute nelle Forze di Polizia- parte 2"

La Direzione Centrale di Sanità ha comunicato che per l'anno 2017, in analogia a quanto avvenuto per il 2016, organizzerà un corso di aggiornamento F.A.D. (Formazione a distanza) per i Medici della Polizia di Stato, dal titolo: "Rischi lavorativi e tutela della salute nelle Forze di Polizia - parte 2", con particolare riferimento alle specificità dell'Amministrazione.

Il corso sarà gratuito ed obbligatorio per tutti i Medici e consentirà loro di acquisire i crediti E.C.M..

E' stato comunicato, altresì, che con circolare di imminente emanazione verranno dettagliate le modalità di accesso e di fruizione del corso in oggetto.



Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it

E' costituzionalmente legittima la disciplina che limita la monetizzazione delle ferie non godute



La Corte Costituzionale, con sentenza nr. 95/2016 del 6 maggio 2016, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36, primo e terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).

Il giudizio era stato promosso dal Tribunale ordinario di Roma in funzione di giudice del lavoro, che riteneva la questione pregiudiziale alla decisione del ricorso promosso allo scopo di conseguire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, da un dirigente medico collocato a riposo, che non aveva fruito, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, di 222 giorni di ferie, a causa delle patologie dalle quali era affetto.

La questione di diritto può essere così riassunta.

L'art. 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 stabilisce, nell'ambito del lavoro pubblico, che le ferie, i riposi e i permessi siano obbligatoriamente goduti secondo le previsioni dei rispettivi ordinamenti e che non si possano corrispondere «in nessun caso» trattamenti economici sostitutivi, prevedendo, altresì, l'inefficacia delle disposizioni contrattuali e normative più favorevoli e la responsabilità disciplinare e amministrativa dei dirigenti, i quali non ottemperino a tali prescrizioni di legge, completano la disciplina restrittiva così congegnata.

Il Tribunale ordinario di Roma ravvisava in tali disposizioni la lesione del diritto irrinunciabile alle ferie, che impone, per un verso, di retribuire il lavoro prestato in misura superiore a quanto stabilito dal contratto (art. 36, primo comma, della Costituzione), considerando anche il diritto ai riposi feriali, e, per altro verso, di compensare il mancato godimento delle ferie per causa non imputabile al lavoratore (art. 36, terzo comma, Cost.). Tale compensazione – secondo il giudice rimettente – è prescritta anche dalle fonti comunitarie (art. 7 della direttiva 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE recante «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro»), che integrano il parametro di costituzionalità alla stregua dell'art. 117, primo comma, Cost. Ad avviso del giudice rimettente, l'assetto delineato dalla norma impugnata, che preclude ogni valutazione circa l'imputabilità del mancato godimento delle ferie, sarebbe manifestamente irragionevole (art. 3 Cost.).

La disciplina veniva censurata «nel suo complesso», «eventualmente» anche nella parte in cui prefigura la responsabilità disciplinare e amministrativa dei dirigenti, e, in subordine, nella parte in cui vieta in maniera indiscriminata il pagamento di trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute.

Ciò premesso la Corte Costituzionale, con la sentenza in commento, ha ritenuto la questione non fondata.

Nelle motivazioni si legge che il dato letterale e la ratio che ispira l'intervento riformatore rilevano l'erroneità del presupposto interpretativo fatto proprio dal giudice rimettente secondo il quale, il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applichi anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.

Quanto al dato letterale, non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute.

Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro.

In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole.

La Corte precisa, inoltre, che, con riferimento al contenzioso tra lo Stato e le Regioni, ha già avuto occasione di analizzare la disciplina impugnata, specificando che essa non sopprime la «tutela risarcitoria civilistica del danno da mancato godimento incolpevole» (sentenza n. 286 del 2013, punto 9.3. del Considerato in diritto).

Su questa linea si attestano le prime applicazioni che l'amministrazione ha dato della normativa (INPS, messaggio n. 2364 del 6 febbraio 2013; Ragioneria generale dello Stato, nota n. 94806 del 9 novembre 2012; Dipartimento della funzione pubblica, nota n. 40033 dell'8 ottobre 2012) e l'interpretazione delineata dalla magistratura contabile in sede di controllo (Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Campania, delibera dell'11 dicembre 2014, n. 249; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Veneto, delibera del 12 novembre 2013, n. 342; Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, delibera del 12 novembre 2013, n. 20; Corte dei conti, sezione di controllo per Regione Sicilia, delibera del 5 giugno 2014, n. 77).

La prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro.

Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzare" le ferie (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360).

Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia).

Il diritto alle ferie, riconosciuto a ogni lavoratore, senza distinzioni di sorta (sentenza n. 189 del 1980), mira a reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore e a consentirgli lo svolgimento di attività ricreative e culturali, nell'ottica di un equilibrato «contemperamento delle esigenze dell'impresa e degli interessi del lavoratore» (sentenza n. 66 del 1963).

La giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea ha rafforzato i connotati di questo diritto fondamentale del lavoratore e ne ha ribadito la natura inderogabile, in quanto finalizzato a «una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute» (ex plurimis, Corte di giustizia, sentenza 26 giugno 2001, in causa C-173/99, BECTU, punti 43 e 44; Grande Sezione, sentenza 24 gennaio 2012, in causa C-282/10, Dominguez).

La garanzia di un effettivo godimento delle ferie traspare, secondo prospettive convergenti, dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 297 del 1990 e n. 616 del 1987) e da quella europea (ex plurimis, Corte di giustizia, Grande Sezione, sentenza 20 gennaio 2009, in cause riunite C-350/106 e C-520/06, Schultz-Hoff e Stringer ed altri).

Tale diritto inderogabile sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore.

Non si può ritenere, pertanto, che una normativa settoriale, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della "monetizzazione", si ponga in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Da qui, dunque, la non fondatezza della questione.

Accordo Quadro CONSIP per i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro.

Si riporta la nota della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, datata 30 dicembre u.s., concernente l'oggetto.

"Si fa riferimento alla riunione dello scorso 18 ottobre nel corso della quale i rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno formulato alcune perplessità riguardanti la tutela della riservatezza dei dati che dovranno essere forniti all'Agenzia di Viaggi che si aggiudicherà il citato appalto.

Al riguardo, si rappresenta che all'esito di un compiuto approfondimento della tematica in oggetto questa Direzione, di concerto con le altre forze di polizia, ritiene di non aderire all'accordo quadro CONSIP a tutela e garanzia degli interessi del personale e dell'Amministrazione.

Si chiede, inoltre, di partecipare il contenuto della presente comunicazione alle OO.SS."



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00148

• Fax. 06 89280837 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00148 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07511751003 iscritta all'elenco generale degli intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. n. 37/2011 e n. 100/2013 del R.D. 10/10/2013, capitale sociale Euro 2.040.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario farsi riferimento al modulo decorato con "Informazioni Europee di base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi depositati presso le filiali e sportelli di Eurocqs S.p.A. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stampa" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs S.p.A. è avvolta anche da agenti in attività finanziaria e distribuiti sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.eurocqs.it. Eurocqs S.p.A. offre ad ampio raggio servizi finanziari, nel collocamento di vari prodotti: Cessione del quinto, Prestiti con delega di pagamento, Prestiti personali presso la clientela, opere anche in qualità di distributore per conto di altre banche ed intermediari finanziari (Infocredit S.p.A., Acquisit S.p.A., Santander Consumer Italia S.p.A., Compas S.p.A., Bn. Banca (Gruppo S.p.A.), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.